



*Direzione Regionale del Lazio
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali*

DISCIPLINARE DI GARA E PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA PRESSO L'AREA DEDICATA NELLA SEDE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA – TERRITORIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – SITA IN VIA COSTI 58 00155 ROMA

CIG 7892921475

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

PREMESSA

1 INTRODUZIONE

1.1 Amministrazione aggiudicatrice

1.2 Legislazione applicabile

1.3 Informazioni e chiarimenti

1.4 Responsabile del procedimento

1.5 Oggetto della concessione

1.6 Base d'asta

1.7 Oneri della sicurezza

1.8 Durata della concessione

1.9 Contribuzione all'Anac e ricorso al sistema AVCPASS

1.10 Criterio di aggiudicazione

2 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3 REQUISITI GENERALI

4 REQUISITI, A PENA DI ESCLUSIONE, DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA, DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

4.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016

4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 - art. 86, comma. 4, del D.Lgs. 50/2016)

4.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 - art. 86, comma 5, del D.Lgs. 50/2016)

5 CONDIZIONI SPECIFICHE PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA E PER I CONSORZI.

6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI - DGUE

7 SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016)

8 AVVALIMENTO DEI REQUISITI

9 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

10 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

10.1 Presentazione delle offerte e termine per la loro ricezione

10.2 BUSTA "A" - "Documentazione Amministrativa"

10.3 Regole sulla documentazione da produrre in caso di R.T.I./Consorti costituiti/costituendi

10.4 BUSTA "B" Offerta Tecnica

10.5 BUSTA "C"- "Offerta Economica"

10.6 Modalità di presentazione dell'offerta economica in caso di RTI/Consorzi

11 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

11.1 Fideiussione provvisoria

11.2 Modalità di presentazione della fideiussione provvisoria in caso di RTI/Consorzi

11.3 Casi di incameramento della garanzia provvisoria

11.4 Garanzie di esecuzione

11.5 Riduzioni della garanzia

12 ALTRE INDICAZIONI

13 SOPRALLUOGO

14 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

15 COMMISSIONE GIUDICATRICE

16 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

17 GRADUATORIA PROVVISORIA

18 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ACCESSO AGLI ATTI

18.1 Comunicazione della graduatoria

19 STIPULA DEL CONTRATTO

20 OBBLIGHI ASSICURATIVI

21 COPERTURE ASSICURATIVE

22 RESPONSABILITA'

23 PENALI

24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

25 RECESSO – CESSAZIONE ANTICIPATA RAPPORTO CONTRATTUALE

26 SPESE CONTRATTUALI

27 RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio (di seguito, anche semplicemente "Agenzia"), con determina del Direttore Regionale del Lazio **prot. R.I. 638 del 05.04.2019** ha indetto una gara per selezionare l'affidatario **della concessione della ludoteca presso l'area dedicata nella sede dell'Ufficio provinciale di Roma – Territorio dell'Agenzia delle Entrate – sita in via Costi 58 00155 Roma**. Trattandosi di concessione di servizi sotto soglia, nella presente procedura trovano applicazione le norme del Decreto Legislativo 50/2016 solo ove richiamate, costituendo *lex specialis* quanto riportato nel presente Disciplinare, come integrato da tutti i documenti pubblicati sul sito internet dell'Agenzia <http://lazio.agenziaentrate.it> e relativi a questa procedura.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16, secondo i criteri successivamente esplicitati.

Si precisa che **l'utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo da parte del personale dell'Ente e che, pertanto, l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l'eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti.**

L'Agenzia delle Entrate non corrisponderà al concessionario alcun emolumento né indennità posto che il servizio rimane ad esclusivo carico dei dipendenti interessati.

L'Agenzia delle Entrate non assume alcun obbligo né determina alcun legittimo affidamento in ordine alla fruizione del servizio da parte dei dipendenti. L'Agenzia delle Entrate non si impegna a garantire qualsivoglia numero minimo di utenti. Il rischio imprenditoriale connesso alla mancata fruizione rimane a totale carico del fornitore aggiudicatario.

1. INTRODUZIONE

1.1 Amministrazione aggiudicatrice

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse Materiali - via Giovanni Capranesi, 54 – 00155 Roma – tel.+ 39 06 225982308 – 2624 – 2533 – 2183 fax +39 0650763112,

indirizzo e-mail: dr.lazio.rm@agenziaentrate.it

pec: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it

web site: <http://lazio.agenziaentrate.it>

1.2 Legislazione applicabile

In quanto concessione di servizi sotto soglia la presente procedura è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 50/2016, solo nei limiti di quanto espressamente richiamato dagli atti di gara: si richiamano, pertanto, gli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, oltre le norme della parte I e II dello stesso codice ove compatibili.

1.3 Informazioni e chiarimenti

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto, anche tramite posta elettronica, al Responsabile Unico del Procedimento, **entro e non oltre il giorno 3 giugno 2019** esclusivamente presso: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Settore Gestione Risorse – Via Giovanni Capranesi, 54 – 00155 Roma, Dott.ssa Cristiana PATTUMELLI, – fax +39 0650763112 e-mail: dr.lazio.rm@agenziaentrate.it

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l'e-mail, nonché il nominativo della persona dell'Impresa cui l'Amministrazione invierà la risposta.

L'Agenzia provvederà a pubblicare sul sito internet i chiarimenti che fossero ritenuti di interesse generale.

L'Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni ed eventuali variazioni alla documentazione di gara dandone semplice comunicazione sul sito internet <http://lazio.agenziaentrate.it> **entro e non oltre il 7 giugno 2019**.

Gli operatori economici, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni ai documenti di gara siano pubblicati esclusivamente sul sito internet dell'Agenzia <http://lazio.agenziaentrate.it> e si impegnano, pertanto, a consultare il predetto sito.

1.4 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore della Direzione Regionale del Lazio, Dott.ssa Paola MURATORI.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Capo Ufficio Risorse Materiali pro tempore della Direzione Regionale del Lazio, Dott.ssa Cristiana PATTUMELLI.

1.5 Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione della ludoteca presso l'area dedicata nella sede dell'Ufficio provinciale di Roma –Territorio dell'Agenzia delle Entrate – sita in via Costi n.58.

Il corrispettivo per usufruire dei servizi oggetto di gara sarà versato alla società direttamente dai dipendenti dell'Agenzia.

Le caratteristiche del servizio richiesto sono dettagliatamente specificate nel Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto e nel presente Disciplinare di gara, che assieme allo Schema di domanda di partecipazione, Schema di offerta tecnica, Schema di offerta economica disciplinano la procedura.

1.6 Base d'asta e valore del servizio

Il valore massimale del contratto che si andrà a stipulare è fissato in € **216.000,00** (IVA esclusa) calcolato sulla base di una utenza media giornaliera del servizio pari a n 30 unità, moltiplicato per il prezzo medio di una giornata presso la ludoteca, il tutto moltiplicato per un numero di 12 mesi e considerata la durata annuale dell'affidamento.

Il calcolo è stato fatto secondo quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, collocandosi sotto soglia.

1.7 Oneri di sicurezza

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali, la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati dall'operatore economico nell'Offerta economica (*Allegato 3*). Con riferimento agli oneri per la sicurezza per rischi specifici, si precisa che tali oneri - da indicare nell'Offerta economica non rappresentano un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

1.8 Durata della concessione

Con l'Impresa aggiudicataria verrà stipulato un contratto della durata di anni 1 (uno) senza possibilità di proroga, se non per l'eventuale periodo necessario all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore o qualora l'Amministrazione, per motivate esigenze legate alla sua riorganizzazione, che rendano antieconomico procedere ad una nuova procedura di gara, non lo ritenga necessario per un periodo corrispondente al soddisfacimento di tali bisogni, che comunque dovrà sempre essere inferiore agli undici mesi.

La concessione decorrerà dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna della struttura, se successiva.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

L'utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo da parte del personale dell'Ente e, pertanto, la società aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l'eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti.

L'Agenzia delle Entrate non corrisponderà al concessionario alcun emolumento né indennità posto che il servizio rimane ad esclusivo carico dei dipendenti interessati.

L'Agenzia delle Entrate non assume alcun obbligo né determina alcun legittimo affidamento in ordine alla fruizione del servizio da parte dei dipendenti. L'Agenzia delle Entrate non si impegna a garantire qualsivoglia numero minimo di utenti.

Il rischio imprenditoriale connesso alla mancata fruizione rimane a totale carico del fornitore aggiudicatario.

1.9 Contribuzione all'Anac e ricorso al sistema AVCPASS

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

2. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2015”:

a) versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione all’indirizzo <http://www.anticorruzione.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express.

A prova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all’Offerta copia della ricevuta di versamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”;

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all’Offerta.

3. Per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura.

4. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.

5. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.

6. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell’A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.AC., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

7. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCPass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura.

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

8. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

1.10 Criterio di aggiudicazione

La concessione verrà aggiudicata all'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri indicati al punto 14 del presente Disciplinare di gara.

2 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

4. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

6. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

5. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta

da tutti i concorrenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

7. E' vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E' ammesso il recesso di uno o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

3 REQUISITI GENERALI

1. I concorrenti dovranno possedere, pena l'esclusione, i requisiti generali previsti dal D.Lgs. 50/2016.

Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8, nonché la presenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante.

2. Si precisa che:

a) relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;

b) l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se

la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura.

L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

c) relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;

d) le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

e) in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Amministrazione ne darà segnalazione all'ANAC che, se riterrà siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione sarà cancellata e perderà comunque efficacia.

f) non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza;

g) Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 – come novellato dal Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 - *un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o*

multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

4. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

5. Il Concorrente dovrà dichiarare che non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente.

6. E' fatto obbligo al Concorrente di comunicare all'Amministrazione anche le eventuali condizioni ostative o ipotesi di incapacità a contrarre, ivi incluse le eventuali condanne penali per le quali ha beneficiato della "non menzione".

7. L'Agenzia delle Entrate è impegnata nella lotta alla corruzione: al fine di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, è stato introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'Offerta il Patto di Integrità.

L'Agenzia delle Entrate verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012.

4 REQUISITI – A PENA DI ESCLUSIONE - DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA, DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

4.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno possedere alla data di presentazione dell'offerta, pena esclusione, i requisiti di idoneità professionale sotto riportati.

Il concorrente cittadino italiano o di altro stato membro residente in Italia deve essere scritto nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso il competente ordine professionale.

Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. deve essere dichiarata l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente impegnarsi a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 - art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno possedere, alla data di presentazione dell'offerta, **pena esclusione**, **i requisiti di capacità economica e finanziaria costituiti da un fatturato medio – nell'ultimo triennio – pari al valore del presente affidamento.**

Per la prova di questo requisito, l'Amministrazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 86, del D.Lgs. 50/2016, copia dei bilanci o estratti di bilancio del periodo interessato.

Ai sensi dello stesso art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante specifica dichiarazione bancaria di affidamento per una durata biennale fino ad un importo almeno pari al 50% di quello posto a base della presente procedura di gara.

4.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 - art. 86, comma 5, del D.Lgs. 50/2016).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno possedere, alla data di presentazione dell'offerta, **pena esclusione**, i requisiti di capacità tecniche e professionali di seguito riportati:

- **Disponibilità in organico di almeno 1 educatore in possesso della certificazione B2; UPPER INT (FIRST CERTIFICATE) – da documentare esibendo Contratto di lavoro, copia della certificazione B2 e dichiarazione sottoscritta dall'educatore attestante la disponibilità all'assunzione dell'incarico ovvero, in alternativa, in possesso della certificazione B1 integrata da esperienze professionali documentate, non inferiore a due anni complessivi, prestata a favore di bambini/ragazzi di età compresa tra i 4 (quattro) ed i 12 (dodici) anni. che fanno riferimento al QCER (Quadro Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue);**

- **Disponibilità in organico di almeno 1 educatore abilitato alla docenza di uno strumento musicale – da documentare esibendo Contratto di lavoro, diploma Conservatorio, titolo abilitante, dichiarazione sottoscritta dall’educatore attestante la disponibilità all’assunzione dell’incarico.**
- **Registrazione EMAS ovvero Certificazioni ambientale UNI EN ISO 14001 VD. 10.2**

5 CONDIZIONI SPECIFICHE PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA E PER I CONSORZI

1. In caso di partecipazione in Raggruppamento di imprese o Consorzio, già costituiti o costituendi, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, da parte di ciascuna società concorrente, i rimanenti requisiti di capacità economica - finanziaria e tecniche - professionali, di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e lettera c), dovranno essere soddisfatti e dichiarati, a pena di esclusione, come di seguito indicato:

- i requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 3 e i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente **punto 4.1**, richiamati alla Parte III del DGUE, dovranno essere posseduti e dichiarati:

I) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);

II) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);

III) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;

- il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato, di cui al precedente **punto 4.2**, richiamato alla Parte IV Sezione B del DGUE:

I) dovrà/dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato; in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;

II) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

III) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016:

- dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici, ove costituiti da meno di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell’offerta
- dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio, ove costituiti da più di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell’offerta.

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato.

• il requisito di capacità tecniche e professionali, di cui al precedente **punto 4.3**, richiamato alla Parte IV Sezione C del DGUE, relativo all'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare di procedura di selezione 2016, 2017, 2018.

I) dovrà/dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio requisito;

II) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016;

III) nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016:

- dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici, ove costituiti da meno di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell'offerta;
- dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio, ove costituiti da più di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell'offerta.

2. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili), il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativamente ai propri requisiti che devono essere posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate, ad esclusione di quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché dell'organico medio annuo che vanno computati cumulativamente in capo al Consorzio.

3. Il R.T.I. e il Consorzio dovranno inoltre indicare, partitamente e specificatamente, le prestazioni della Concessione che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016). Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale.

4. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

5. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI – DGUE

1. Il possesso dei requisiti potrà essere dichiarato nel DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 e allegato al medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, le autodichiarazioni di non trovarsi in nessuna delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione riguardanti i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica-finanziaria e le capacità tecniche-professionali (art. 83 del D.Lgs. 50/2016), dovranno essere rese attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) n.

2016/7 del 5/1/2016, in formato cartaceo od elettronico a mezzo del Servizio DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>).

3. L'Amministrazione potrà chiedere al concorrente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

4. Il DGUE dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

5. In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- al Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016;
- in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l'ausiliaria).

6. E' consentita la presentazione di DGUE utilizzati in procedure di appalto pubblico precedenti, a condizione che sia confermata la validità delle informazioni ivi contenute.

7. Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- il possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente, secondo quanto richiesto al punto 3 del presente Disciplinare amministrativo (Parte III del DGUE);
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale, secondo quanto richiesto al punto 4.1 del presente Disciplinare amministrativo (Parte IV, Sezione A del DGUE);
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 4.2 del presente Disciplinare amministrativo (Parte IV Sezione B del DGUE);
Si precisa che per "fatturato specifico medio annuo" si intende il valore che si ricava dividendo l'importo del fatturato realizzato dal concorrente per la prestazione di servizi analoghi al settore di attività oggetto della concessione negli esercizi finanziari considerati nel Bando di gara per il numero dei medesimi esercizi finanziari (Fatturato medio annuo = fatturato per servizi analoghi degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara diviso tre);
- il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui al punto 4.3 del presente Disciplinare amministrativo (Parte IV Sezione C del DGUE);
- l'impegno a non subappaltare il servizio, come previsto al punto 9 del presente Disciplinare amministrativo (Parte IV, Sezione D del DGUE).

Con la compilazione del DGUE è previsto che l'operatore economico debba fornire anche le informazioni rilevanti, eventualmente richieste dall'Amministrazione, e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui lo stesso intende avvalersi, ai sensi del comma 1, dell'art. 89, del D.Lgs. 50/2016, nonché indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e dichiarato formalmente che i documenti complementari potranno essere forniti, su richiesta dell'Amministrazione, senza indugio.

8. Per quanto riguarda le informazioni rilevanti, il concorrente dovrà dichiarare specificatamente nel DGUE - Sezione C ("Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"):

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di "infiltrazione mafiosa" di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
- ai fini del comma 5, lettera m) del citato art. 80, del D.Lgs. 50/2016, dovrà dichiarare, alternativamente:

I. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

II. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

III. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

9. L'Amministrazione potrà chiedere al concorrente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

10. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 306/1992, convertito con modificazioni dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011, ed

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

11. La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).

12. Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 26 ottobre 2016 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

13. In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.

14. I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

15. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

16. Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

17. Tale indicazione sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, ai concorrenti collocati al primo ed al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito.

18. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del D. Lgs. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

19. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

20. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

21. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

7 SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016)

1. Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni.

2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

4. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione di cui al punto 3 non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati), sono sanabili.
5. Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
7. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
8. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8 AVVALIMENTO DEI REQUISITI

1. Ai fini della dimostrazione del possesso dei **requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale**, di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, necessari per l'esecuzione del servizio, i concorrenti, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e nel pieno rispetto delle relative prescrizioni, possono far ricorso all'istituto dell'avvalimento nei limiti e alle condizioni previsti dalla predetta norma, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo Raggruppamento Temporaneo, Consorzio o GEIE.
2. Al riguardo, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve rilasciare apposita dichiarazione nella Parte II – Sezione C del Documento di gara unico europeo (DGUE) e deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare nell'ambito della Documentazione amministrativa i seguenti documenti:
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente, verso Ministero dell'Economia e delle Finanze, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto e dei contratti attuativi delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - Dichiarazione di partecipazione alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;

- Documento di gara Unico Europeo (DGUE), di cui al precedente punto 10, debitamente compilato e firmato da parte di ogni impresa ausiliaria che, attestando il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica - professionale oggetto di avvalimento, si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto i mezzi e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente stesso. Non è consentito il subentro dell'impresa ausiliaria nel caso in cui il concorrente fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al servizio;

Si precisa che in il DGUE della/e imprese ausiliaria/e, redatto con le modalità indicate nel presente disciplinare, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).

- Contratto di avvalimento in originale (firmato dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autenticata da Notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

3. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

4. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

5. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

6. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In considerazione della specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è fatto espressamente divieto all'appaltatore:

- a. di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;
- b. di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.
2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione, la quale potrà incamerare la cauzione versata dall'Impresa e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno, previo semplice accertamento del fatto.
3. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
4. In caso di trasgressione alle norme del presente disciplinare commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s'intenderà l'aggiudicatario.

10 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

10.1 Presentazione delle offerte e termine per la loro ricezione

L'offerta, redatta obbligatoriamente in lingua italiana secondo il facsimile modello predisposto dall'Agenzia, dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del 13 giugno 2019** all'indirizzo: **Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse Materiali - via Giovanni Capranesi, 54 – 00155 Roma, I piano, stanza 1.65.**

L'offerta dovrà essere racchiusa, **a pena di esclusione**, in un unico plico sigillato con ceralacca od equivalente.

Sul plico, oltre all'indicazione del mittente - con relativo numero di telefono, fax ed e-mail - e del destinatario, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura, comprensiva dell'indirizzo:

“GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA PRESSO L’AREA DEDICATA NELLA SEDE DELL’UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA – TERRITORIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE –SITA IN VIA COSTI 58 00155 ROMA” – Documenti di gara.

Non aprire la busta - scadenza ore xxxx del giorno xxxxxx.

Codice Identificativo Gara (CIG): 7892921475

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di ciascun giorno lavorativo.

Le domande di partecipazione contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato non verranno prese in considerazione.

In caso di consegna a mano al piano I - effettuata direttamente da un incaricato della società, ovvero tramite corriere espresso - sarà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di ricezione.

L'invio e l'integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine perentorio o pervenga parzialmente aperto.

All'interno del plico dovranno essere inserite le seguenti 3 distinte buste, sigillate con ceralacca o equivalente:

- 1) **BUSTA "A" - Documentazione amministrativa;**
- 2) **BUSTA "B" - Offerta Tecnica;**
- 3) **BUSTA "C" - Offerta Economica.**

Qualora la documentazione di gara ovvero l'offerta tecnica non siano rispettivamente inserite nella busta "A" e nella busta "B" ma si trovino sciolte all'interno del plico, ciò non determinerà esclusione dell'impresa dalla gara.

E' previsto invece a pena di esclusione che l'offerta economica sia inserita nella Busta "C".

10.2 BUSTA "A"- "Documentazione amministrativa"

La **BUSTA "A"**- recante la dicitura "**Documentazione amministrativa**"- sigillata con ceralacca o equivalente, dovrà contenere la seguente documentazione:

- 1) **domanda di partecipazione** alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il *facsimile modello allegato (Allegato 1)*, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata **copia fotostatica di un documento di identità** del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
- 2) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria o fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza** relativa alla cauzione provvisoria valida **per almeno 180 giorni** dalla presentazione dell'offerta, contenente, altresì, la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione circa l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice;
- 3) ricevuta in originale di **versamento della "tassa sulle gare"** secondo le modalità di cui al paragrafo 1.9 del presente Disciplinare per un importo pari a: € 20,00;
- 4) il documento attestante l'attribuzione del "**PASSOE**" da parte del servizio AVCPASS;
- 5) (*eventuale*) estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile, ovvero copia autentica o autenticata della medesima, ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante i poteri di firma del soggetto che avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non siano desumibili dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.;

6) registrazione EMAS oppure certificazione ISO 14001 ovvero equipollente certificazione di qualità pertinente allo specifico settore della gara.

In caso di R.T.I. costituiti o costituendi, ai soli fini del dimezzamento della cauzione provvisoria, la certificazione di qualità o equivalente nel settore oggetto della gara deve essere posseduta da ogni società che partecipa alla gara per l'esecuzione del servizio nei casi di RTI, consorzi/società consortili e GEIE già costituiti; da ogni società raggruppanda o consorziando in caso di RTI, consorzi e GEIE da costituire.

La **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** dovrà contenere la **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 quanto di seguito specificato:

- a) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato complessivo medio pari almeno al valore della concessione;
- b) avere eseguito per ciascuno degli anni del triennio di cui al punto 4.2, almeno un contratto di gestione Ludoteca per almeno n. 40 bambini;
- c) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni;
- d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- e) di avere l'effettiva disponibilità di tutte le risorse indicate nel Capitolato Tecnico;
- f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- g) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel Capitolato Tecnico;
- i) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- j) indica le posizioni INPS ed INAIL;
- k) di rientrare/non rientrare nella categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003;

- l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del **GDPR (Regolamento UE 2016/679)**, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- n) di essere in possesso di registrazione EMAS oppure certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
- o) (*eventuale*) di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 (Vision) o equivalente nel settore oggetto della gara;
- p) (*eventuale*) di voler affidare a terzi i servizi ausiliari di cui al paragrafo 5 del Disciplinare.

La BUSTA "A" dovrà, inoltre, contenere:

- copia del Disciplinare di Gara, firmata in ogni pagina per accettazione;
- copia del Capitolato Tecnico, firmato in ogni pagina per accettazione;
- copia dello Schema di Contratto, firmato in ogni pagina per accettazione;
- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato e sottoscritto per accettazione (Allegato 4);**
- **Bozza patto di integrità sottoscritta per accettazione (Allegato 5);**
- (*eventuale*) estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile, ovvero copia autentica o autenticata della medesima, attestante i poteri di firma del soggetto che avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non siano desumibili dal certificato rilasciato dalla CCIAA;
- attestato di avvenuto sopralluogo;
- in caso di avvalimento, la documentazione prevista nell'art. 89 del Codice, nonché la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice, resa anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o da altro soggetto munito di specifici poteri (comprovati in quest'ultimo caso allegando obbligatoriamente copia semplice dell'atto di procura/della fonte dei poteri).

Nella domanda di partecipazione, la Società dovrà altresì dichiarare di prendere atto ed accettare che eventuali comunicazioni relative alla gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell'Agenzia. Tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.

10.3 Regole sulla documentazione da produrre in caso di R.T.I./ConSORZI costituiti/costituendi.

Fermo quanto previsto relativamente ai requisiti di ammissione e partecipazione alla gara e ferme le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà rispettare tutte le condizioni di seguito elencate, oltre a quanto precisato al precedente paragrafo.

1) la domanda di partecipazione, conforme al fac-simile di cui all'*Allegato 1* al presente Disciplinare, con le dichiarazioni contenute nello stesso, dovrà essere presentata:

- a. da tutte le imprese componenti il R.T.I, sia costituito che costituendo;
- b. da tutte le imprese che prendono parte al Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sia costituito che costituendo;
- c. in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente gara.

2) in caso di R.T.I. o Consorzio già costituiti, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio;

3) in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande - consorziate/consorziande, nella dichiarazione di cui all'*Allegato 1* al presente disciplinare, resa dal proprio legale rappresentante, dovrà:

- a. indicare la porzione di attività che verrà dalla stessa espletata;
- b. indicare a quale impresa in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- c. contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;

4) in caso di Consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione di cui all'*Allegato 1* al presente Disciplinare dovrà indicare quali sono le Imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016;

Sempre nell'ipotesi di consorzi stabili il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'Agenzia copia della delibera degli organi deliberativi.

5) la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 6.

Si ricorda che nel caso in cui il concorrente in R.T.I./Consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 intenda usufruire del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, ciascuna impresa componente il R.T.I./Consorzio/ costituito/costituendo dovrà produrre (anche in copia) la certificazione di qualità. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa da ciascun componente del R.T.I./Consorzio ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero risultare nella polizza.

10.4 BUSTA “B”- “Offerta tecnica ”

La **BUSTA “B”**, recante la dicitura **“GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA PRESSO L’AREA DEDICATA NELLA SEDE DELL’UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA – TERRITORIO**

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – SITA IN VIA COSTI 58 00155 ROMA ”- “Offerta tecnica” - dovrà:

1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente e contenere la dichiarazione di offerta tecnica conforme al fac-simile predisposto dall'Agenzia (*Allegato 2*) sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della società;

2) contenere una relazione tecnica sviluppata secondo quanto sotto indicato e secondo quanto previsto nel modello di dichiarazione di offerta tecnica predisposto dall'Agenzia, sottoscritta dal rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di firma della società.

La relazione tecnica deve essere redatta in forma sintetica e articolata in base ai criteri di valutazione definiti nel presente Disciplinare di gara. Per ogni elemento di valutazione dovrà essere predisposto un apposito capitolo ben distinto dagli altri.

La relazione tecnica nel suo complesso non potrà eccedere le **trenta** cartelle solo fronte, in carattere Times New Roman corpo 12 o equivalente.

La commissione sospenderà l'esame del documento alla fine della trentesima pagina ed esprimerà la sua valutazione esclusivamente sulle pagine esaminate.

Non sono da computarsi tra le trenta pagine esclusivamente i piani di autocontrollo e della sicurezza che potranno essere allegati alla relazione tecnica, ma che non saranno oggetto di punteggio.

La società potrà dedicare a ciascun capitolo un numero di pagine a sua scelta, fermo restando il limite complessivo delle trenta cartelle.

Eventuali fogli illustrativi, promozionali, brochure ecc. che la società intende allegare non rientrano nelle predette pagine: la Commissione non ne terrà conto ai fini della valutazione complessiva dell'offerta.

Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante.

10.5 BUSTA “C”- “Offerta economica”

La **BUSTA “C”** - recante la dicitura **“GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA PRESSO L’AREA DEDICATA NELLA SEDE DELL’UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA – TERRITORIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – SITA IN VIA COSTI 58 00155 ROMA ”- “Offerta economica”** dovrà:

1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente, sui lembi di chiusura, in modo idoneo ad assicurarne la segretezza;

2) contenere, l'indicazione del prezzo offerto per i servizi oggetto di gara, indicati in cifre ed in lettere: in particolare, dovrà essere indicato:

- costo unitario per ogni ora di servizio erogata dal personale impiegato;
- costo unitario a settimana per bambino utente del servizio esterno.

Il modello di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente in ogni sua parte (*Allegato 3*).

Si precisa che in caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Agenzia, in applicazione del disposto dell'art. 72 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L'offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali.

Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l'Agenzia prenderà in considerazione soltanto le prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento (cfr. fac simile offerta economica).

Preferibilmente su ciascuna busta dovrà essere apposto il logo o la denominazione dell'Impresa offerente.

L'offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa.

L'Agenzia non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun caso.

10.6 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica ed economica in caso di RTI/ConSORZI

La dichiarazione d'offerta tecnica e la dichiarazione di offerta economica dovranno essere firmate, in calce all'ultima pagina, dai seguenti soggetti:

- in caso di R.T.I./ConSORZI costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria;
- in caso di RTI/ConSORZI non costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, dal legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppanda/costituenda;
- in caso di ConSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 - salvo quanto previsto nel paragrafo 4.1.1 del presente disciplinare in merito alla sottoscrizione della domanda di partecipazione - dal legale rappresentante del ConSORZIO.

11 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

11.1 Fideiussione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, pari al 2% del valore massimale della concessione, sotto forma di fideiussione o cauzione a scelta dell'offerente, salvo il diritto ad eventuali riduzioni.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Agenzia.

b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione dovrà avere una validità **di almeno 180** (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e **prevedere espressamente**:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 del codice civile;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) a pena di esclusione, l'impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo documento.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale ed essere intestata a: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, Via Giovanni Capranesi, 54 - 00155 Roma.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato - entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

11.2 Modalità di presentazione della fideiussione provvisoria in caso di RTI/ConSORZI

In caso di **R.T.I. costituito**, la garanzia dovrà essere intestata al raggruppamento temporaneo di impresa nel suo complesso.

In caso di **R.T.I. costituendo**, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le Imprese raggruppande.

In caso di **Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di Società consortili**, la garanzia dovrà essere intestata al Consorzio/Società consortile medesimo/a.

In caso di **Consorzio costituendo di cui alla lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016**, la garanzia dovrà essere intestata al Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

In caso di Consorzio costituito di cui alla lettera e) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia dovrà essere intestata al Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti i consorziati esecutori.

11.3 Casi di incameramento della garanzia provvisoria

L'Amministrazione è legittimata all'incameramento della garanzia provvisoria:

- in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario;

- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;
- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito;
- in caso di applicazione di sanzione pecuniaria per irregolarità delle dichiarazioni sostitutive;
- e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

11.4 Garanzie di esecuzione

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società aggiudicataria dovrà costituire, all'atto della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10% del valore complessivo del servizio mediante fideiussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato della mandataria in nomee per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11.5 Riduzioni della garanzia

L'importo della garanzia, provvisoria e/o definitiva, e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità indicate dettagliatamente all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016:

- a) riduzione **del 50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) riduzione **del 50 per cento**, non cumulabile con quella di cui alla lett. a), per le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- c) **riduzione del 30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 oppure **del 20 per cento** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- d) **riduzione del 20 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lett. a) e b), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno

il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- e) **riduzione del 15 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lett. a), b), c) e d), per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- f) **riduzione del 30 per cento**, non cumulabile con le precedenti riduzioni, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto legislativo 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare deve, alternativamente,

a) allegare nella busta A (documentazione amministrativa) la copia fotostatica della certificazione di qualità, con dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e copia di un documento di identità in corso di validità del medesimo;

b) rendere specifica autocertificazione ai sensi di legge.

3. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità previste;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici del servizio.

4. Qualora si riferiscano a Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, le fidejussioni, provvisorie e definitive, devono essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il Raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il Consorzio o il GEIE.

5. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

12 ALTRE INDICAZIONI

E' ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente. Pertanto:

- non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara come impresa singola e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un Consorzio o di un GEIE; pena l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata alla quale l'impresa stessa partecipa;
- non è ammesso che una medesima impresa partecipi, in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi; pena l'esclusione dei concorrenti in forma associata ai quali l'impresa stessa partecipa;
- non è ammessa, altresì, la partecipazione di imprese anche in R.T.I. o Consorzio o GEIE che abbiano rapporti di controllo/collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipano singolarmente o in R.T.I., Consorzio, GEIE, **qualora le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale.**

L'Agenzia si riserva la facoltà di:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- b) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare motivatamente la gara;
- c) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- d) procedere allo scorrimento della graduatoria nelle ipotesi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

13 SOPRALLUOGO

Al fine di assicurare la piena conoscenza di tutte le circostanze e gli elementi che in qualche modo possono influire sulla determinazione dell'offerta, ciascun operatore economico interessato è tenuto ad espletare, **a pena di esclusione dalla presente procedura di gara**, un sopralluogo obbligatorio per prendere accurata visione dei locali sede dei servizi oggetto della concessione, a propria cura e spese, anche tramite propri incaricati.

Potrà essere richiesto per iscritto, anche via e-mail, entro il giorno **31 maggio 2019**.

Con la richiesta deve essere trasmessa anche copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale del soggetto concorrente e di ciascuna delle persone incaricate del sopralluogo.

A seguito dell'effettuato sopralluogo, sarà rilasciato all'operatore economico interessato apposito attestato, vistato dall'Amministrazione stessa, che dovrà essere inserito nella documentazione di gara (Busta "A" – Documentazione Amministrativa).

14 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara verrà aggiudicata alla società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

Il punteggio finale, valevole ai fini dell'aggiudicazione, sarà determinato, per ciascun offerente, dalla sommatoria dei punteggi riportati nell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica. La concessione sarà aggiudicata all'impresa che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più alto su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire.

In caso di parità verrà aggiudicata alla società che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

➤ **OFFERTA TECNICA (Max 70/100 PUNTI)**

In base a quanto dichiarato nella Relazione tecnica presentata da ciascun Concorrente, la Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio massimo di 70 (settanta) punti così suddiviso:

A	QUALITA' OFFERTA FORMATIVA: adeguatezza delle proposte, nei contenuti e nelle metodologie adottate, rispetto al target	Max punti 30
A.1	Attivazione corso continuativo per apprendimento di strumento musicale	punti 6
A.2	Attivazione corso continuativo per apprendimento di lingua inglese	punti 6
A.3	Attivazione corso continuativo per apprendimento di conoscenze informatiche	punti 4
A.4	Attività e iniziative preordinate all'inserimento, integrazione e socializzazione di soggetti portatori di handicap	punti 6
A.5	Progetto di servizio relativo al Centro Estivo. Saranno valutati: • Progetto relativo al doposcuola; • Personale da impiegare; • Proposta docente.	punti 8
B	ELEMENTI DI INNOVAZIONE E ORIGINALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Max punti 6
B1	Proposte innovative ed originali: • rispetto alle proposte dei servizi ludotecari del territorio; • rispetto alla tematica; • rispetto alla metodologia.	punti 3

B2	Organizzazione di attività estive per bambini e ragazzi. Saranno valutate: •Struttura destinata al servizio esterno; •Proposte migliorative in relazione alla struttura destinata al servizio esterno; •Progetto organizzativo del servizio, tenuto conto degli orientamenti psicopedagogici che si intendono applicare, della metodologia di interazione tra gli utenti, degli obiettivi perseguiti, delle attività ludico ricreative, della loro distribuzione nell'arco della giornata.	punti 3
C	QUALITÀ DEI CURRICULA DEGLI OPERATORI E DEL SOGGETTO PROPONENTE	Max punti 24
C1	Dotazione di certificazione lingua inglese B2, ulteriore rispetto a quella prevista quale requisito di partecipazione	punti 6
C2	Abilitazione all'insegnamento di strumento musicale, ulteriore rispetto a quella prevista quale requisito di partecipazione	punti 6
C3 alternativi	Esperienza maturata e documentata, nell'ultimo triennio, per la gestione di una ludoteca con almeno 50 bambini	punti 5
	Esperienza maturata e documentata, nell'ultimo triennio, per la gestione di una ludoteca con almeno 100 bambini	punti 9
C4	Organizzazione di attività di formazione per educatori, tecnici del settore e altre figure professionali.	punti 3
D	ASPETTI ORGANIZZATIVI	Max punti 10
D1	Eventuali dotazioni o proposte migliorative rivolte agli utenti	punti 5
D2	Servizio di trasporto dei bambini al centro estivo a cura e spese del fornitore	punti 5
	TOTALE A+B+C+D	

➤ **OFFERTA ECONOMICA (Max 30/100 PUNTI)**

Il corrispettivo per l'erogazione dei servizi sarà versato al concessionario direttamente dai dipendenti dell'Agenzia. Dovrà, quindi, essere indicato al lordo dell'IVA (IVA compresa).

Per ciascun Concorrente che abbia presentato un'offerta valida verrà assegnato, per l'offerta economica, un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti, così suddiviso:

	OFFERTA ECONOMICA	Max punti 30
A	Costo unitario per ogni ora di servizio erogata dal personale impiegato	punti 22
B	Costo unitario a settimana per bambino utente del servizio esterno	punti 8
	TOTALE A+B	

A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

Al ribasso (in funzione del prezzo)

$$PA = P_{E_{max}} \times (P_{min}/P)$$

dove:

PA: indice di valutazione dell'offerta;

PE_{max}: massimo punteggio attribuibile;

P: prezzo (valore) offerto dal concorrente;

P_{min}: prezzo più basso tra quelli offerti in gara.

Questa formula assegna un punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto, con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara.

15 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La fase della valutazione delle offerte tecniche verrà affidata ad una Commissione nominata con atto del Direttore Regionale.

16 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La data in cui la Commissione Giudicatrice si riunirà in seduta pubblica, presso la sede della Direzione Regionale del Lazio - Via Giovanni Capranesi, 54 – Roma, sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

Alla seduta pubblica possono presenziare rappresentanti delle società partecipanti alla gara nel numero di uno per ciascuna società offerente. La Commissione giudicatrice, prima di procedere all'apertura, secondo l'ordine di ricezione dei plichi pervenuti entro il termine fissato, verifica l'integrità e la regolarità formale degli stessi.

La Commissione procederà, successivamente, all'esame e alla valutazione, nell'ordine di ricezione dei plichi, della documentazione amministrativa di cui alla Busta A.

Apertura Busta A: la Commissione verifica la presenza della domanda di partecipazione alla gara e dei documenti richiesti; il materiale verrà siglato in ogni foglio. Constatata la regolarità dei documenti e la corrispondenza con quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara, si procederà all'esclusione degli offerenti la cui documentazione risulti mancante o irregolare, nonché di quelli che risultassero privi di uno o più requisiti richiesti.

Nel caso in cui le operazioni si protraggano oltre le ore 18,00 del giorno indicato, la Commissione potrà decidere di aggiornare la seduta al giorno successivo, senza obbligo alcuno di comunicazione ai rappresentanti delle società non presenti alla seduta stessa.

Apertura Busta B: la Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura della Busta B e alla verifica della presenza dell'offerta tecnica.

Successivamente, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione dei documenti contenuti nella busta B di ogni offerente, analizzando le offerte tecniche ivi contenute, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato.

Al termine della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche si procederà alla fissazione della data della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche contenute nella busta "C". Tale data sarà comunicata all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data stabilita.

Apertura Buste C: le operazioni di apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche e di attribuzione del relativo punteggio si svolgeranno in seduta pubblica, previa convocazione degli offerenti come sopra detto. Nel corso di tale seduta, la Commissione, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche relative ai concorrenti ammessi, procederà all'apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche e darà lettura delle offerte con attribuzione dei relativi punteggi.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Agenzia si riserva la più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute.

Nulla spetterà ai concorrenti per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione delle offerte, qualunque ne sia l'ammontare.

17 GRADUATORIA PROVVISORIA

All'esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria provvisoria.

18 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ACCESSO AGLI ATTI

Il competente Organo dell'Agenzia, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, nonché sulla base delle

risultanze emerse in sede di valutazione delle offerte, aggiudicherà definitivamente il servizio alla società che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si rappresenta che, in caso di offerta anomala, il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (l'eventuale presenza di segreti tecnici o commerciali che intenda non rendere accessibili ai terzi).

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e corredata da ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

L'Agenzia garantirà comunque la visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice, qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela giurisdizionale del richiedente l'accesso agli atti.

18.1 Comunicazione della graduatoria

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia: <http://lazio.agenziaentrato.it>.

L'Agenzia comunicherà l'avvenuta aggiudicazione tempestivamente e, comunque, entro un termine ordinario non superiore a cinque giorni lavorativi dal provvedimento di aggiudicazione dell'organo competente.

L'Agenzia comunicherà eventuali esclusioni ai soggetti interessati tempestivamente e, comunque, entro un termine ordinario non superiore a cinque giorni lavorativi dal provvedimento di esclusione.

19 STIPULA DEL CONTRATTO

Trattandosi di aggiudicazione di concessione sotto soglia, l'Agenzia non è tenuta al rispetto del termine dilatorio di sospensione di cui all'art. 32, comma 9, del Codice.

Con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione alla società verrà richiesta la seguente documentazione:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell'Agenzia, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel paragrafo 11 del presente Disciplinare di gara.
- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio ordinario di Imprese non ancora costituiti, copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa mandataria (in caso di R.T.I.), ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio contenente la dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria o del Consorzio che attesti le attività che saranno svolte dalle singole Imprese raggruppate o consorziate.

L'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del Contratto, dovrà comprovare i poteri di firma del rappresentante che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento (se non già acquisito nel corso della procedura).

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata con modalità elettronica - firma elettronica qualificata - in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/16 (cfr. *Allegato 6*).

20 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico dell'Amministrazione o in solido con l'Amministrazione, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della medesima. L'Amministrazione si riserva altresì il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.

21 COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni a persone, cose e animali che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.

A tal fine il Concessionario deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire all'Amministrazione in copia conforme, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000 (cinque milioni):

- Responsabilità civile verso terzi (utenti, operatori, etc.) estesa a:
 - conduzione dei locali, strutture e beni consegnati,
 - committenza di lavori e servizi,
 - danni a cose in consegna e/o custodia,
 - danni a cose di terzi da incendio,
 - danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio,
 - danni subiti da persone (minori e non) non in rapporto di dipendenza con l'Amministrazione, che partecipano all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo,
 - danni arrecati a terzi (inclusa l'Amministrazione ed i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Amministrazione che partecipano all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.
- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, con estensione al cosiddetto “danno biologico”, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali.

■ Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio con massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).

■ Incendi e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in uso dall'Amministrazione.

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine. Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

Qualora il Concessionario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia nazionale, sarà comunque onere del Concessionario medesimo adeguare la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile, secondo le prescrizioni di cui al presente punto.

In deroga a quanto previsto all'art. 1901 del Codice Civile, la polizza deve prevedere il differimento dei termini di mora, per il pagamento del premio, per 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza.

22 RESPONSABILITA'

Il Concessionario si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese ed i danni che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questo rimborsate.

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione, sia verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

Deve altresì garantire nella prestazione dei servizi l'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

23 PENALI

In caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali, l'AGENZIA si riserva di applicare, previa contestazione scritta ed esame delle eventuali controdeduzioni, le penalità riportate nella tabella seguente. In luogo della penale potrà essere comminata, valutate le giustificazioni, una semplice ammonizione.

Le inadempienze possono riguardare:

Inadempienza		Importo penale giornaliera € (euro)
1	Mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura della ludoteca	500
2	Inosservanza delle prescrizioni impartite dall'Agenzia delle Entrate	1000
3	Scorretto utilizzo o danni arrecati alle attrezzature e ai locali	500
4	Mancata o scorretta relazione con utenti e famiglie	500
5	Mancato rispetto delle prassi e norme relative alla sicurezza del servizio e degli utenti, nonché dei lavoratori	500
6	Omesse comunicazioni tecniche, amministrative o gestionali all' Agenzia	500
7	Discriminazioni nell'ammissione degli utenti ai servizi gestiti	500
8	Mancato accesso per eseguire controlli e verifiche agli incaricati del monitoraggio	500

La penalità verrà applicata dall'Amministrazione per ogni altro inadempimento contrattuale, tenuto conto delle controdeduzioni della ditta appaltatrice e della gravità dell'inadempienza; -e l'eventuale recidiva ammonterà da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 1000,00.

La reiterata applicazione di penali nel corso del medesimo anno solare potrà comportare la risoluzione del contratto, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

L'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato non preclude il diritto dell'Agenzia di a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti, ai sensi dell'art.1382 c.c.

24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art.108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile anche nei seguenti casi:

- a) assenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio ovvero possesso dei requisiti non conforme alle dichiarazioni presentate;

- b) cessione dell'azienda o dell'attività, ovvero in caso di concordato preventivo, di fallimento, di messa in liquidazione e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
- c) subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- d) revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione;
- e) violazione degli obblighi previsti dalle clausole contrattuali, dai contratti di lavoro nazionale e locali e dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, igienico-sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti;
- g) mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- h) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- j) qualora il concessionario non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto di concessione;
- k) applicazione di n. 3 (tre) penalità consecutive per inadempienze di tipo grave nello stesso anno solare;
- l) per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del servizio.

In caso risoluzione del contratto, il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo o risarcimento per l'anticipata cessazione del rapporto.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Agenzia al risarcimento di tutti i danni conseguenti, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese per il rimanente periodo contrattuale.

25 RECESSO – CESSAZIONE ANTICIPATA RAPPORTO CONTRATTUALE

Il concessionario espressamente acconsente a che l'Agenzia possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso a mezzo lettera raccomandata A/R, telefax o posta elettronica certificata, da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Il concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore indennizzo o rimborso.

In caso di recesso dal contratto, il concessionario dovrà impegnarsi ad assicurare il servizio fino al subentro del nuovo gestore.

26 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di concessione sono interamente a carico del concessionario.

27 RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla procedura di affidamento comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni previste dal presente capitolato tecnico e dalla restante documentazione di gara.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal **GDPR (Regolamento UE 2016/679)**, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e all’eventuale stipula ed esecuzione contrattuale. I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”. I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale che cura il procedimento di gara o a quello appartenente ad altri uffici che svolgono attività attinenti;
- b) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs. 50/2016.

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente vengono riconosciuti i diritti propri del controinteressato.

IL DIRETTORE REGIONALE

Paola Muratori

Firmato digitalmente